

5244-22 R.G. Vol.

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Civile

Il Giudice Delegato,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale del 15-12-022 così provvede:
- esaminato il ricorso n. 5244/22 R.G. Vol. depositato in data 18-11-2022, ai sensi degli artt. 12 co. 1, 18 e segg. del d. lgs. 14/2019 e successive modifiche, da B. S. (C.F.: ...), titolare della impresa agricola individuale con sede in A..., avente ad oggetto principalmente l'allevamento di bovini e bufale da latte per la produzione di latte crudo (attualmente i bovini presenti sono 275), con cui ha chiesto che il Tribunale voglia confermare per 120 giorni le seguenti misure protettive:

Divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'impresa Agricola S. B.;

Divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa, avuto in particolar modo riguardo ai titoli esecutivi ottenuti dai creditori indicati nel presente atto ("...") e con particolare riferimento alle procedure esecutive mobiliari:

--- presso terzi RGE n. 1044-2022 e mobiliare RGE n. ..., eseguite dal creditore "... presso il Tribunale di Mantova;

--- presso terzi RGE n. ... - 2022, eseguita dal creditore "... presso il Tribunale di Mantova.

- Divieto di cui all'art. 18, quarto comma, del Codice della Crisi di pronuncia della declaratoria di liquidazione o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

- In via subordinata l'Ill.mo Tribunale di Mantova voglia adottare ogni e più opportuno provvedimento avente ad oggetto le misure protettive e/o cautelari, ovvero quello ritenuto più idoneo e necessario al fine di condurre a termine le trattative.

- ritenuta la propria competenza perché la sede dell'impresa agricola è situata nel circondario del Tribunale di Mantova;

- rilevato che sono state osservate le formalità previste dalla legge e quelle disposte con proprio decreto del 21-11-2022;

- osservato che si sono costituiti i creditori T...s.r.l. (titolare di un credito di € 113.393,00 oltre accessori) e B...s.r.l. (titolare di un credito di € 115.034,00 oltre accessori) i quali hanno entrambi chiesto il rigetto del ricorso assumendo 1) che l'impresa istante si troverebbe non tanto in condizioni di crisi ma di conclamata insolvenza ciò che precluderebbe l'accesso alla misura invocata in questione, 2) che il piano proposto sarebbe inidoneo a consentire il risanamento dell'impresa e 3) che, quanto alla specifica posizione di T... s.r.l., non sussisterebbe alcun pericolo per il risanamento aziendale qualora la misura protettiva venisse revocata poiché con l'assegnazione ad essa della somma pignorata, verrebbe resa disponibile la residua parte eccedente il credito che il B. potrebbe utilizzare per risanare l'impresa;

- rilevato che, all'udienza di trattazione, sono altresì intervenuti il creditore (ipotecario) R...s.r.l. (titolare di un credito pari a circa € 848.000,00) il quale ha chiesto la conferma delle misure protettive proprio affinché venga evitato il concreto pericolo di depauperamento del patrimonio aziendale e ha inoltre depositato e-mail di L...s.r.l. (titolare di un credito di € 131.933,00) parimenti favorevole alla conferma delle stesse nonché A. (titolare di un credito di € 19.050,00) il quale, sull'istanza del debitore, si è rimesso a giustizia;

- esaminata la relazione della professionista designata ex art. 12 d. lgs. 14/2019, dott. S. G., la quale ha compiutamente risposto ai seguenti quesiti posti con il decreto di convocazione del 21-11-2022:

“ esaminati gli atti ed acquisita ogni utile informazione e applicati i criteri di cui al decreto dirigenziale del 28-9-2021, 1) illustri la situazione economica e patrimoniale dell’impresa; 2) verifichi l’attendibilità della documentazione allegata al ricorso; 3) valuti la idoneità del progetto del piano di risanamento a conseguire, in un’ottica prognostica, il risultato perseguito sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità; 4) accerti la funzionalità delle misure protettive richieste dal ricorrente ai fini del perseguimento dell’obiettivo di risanamento dell’impresa; 5) indichi se siano state instaurate serie trattative con i creditori.”;

- osservato che la predetta professionista, esaminata la documentazione contabile ed effettuati gli opportuni accertamenti anche presso svariati creditori, ha concluso affermando che *la proposta di soluzione di superamento della crisi sia corredata da documenti conformi e vi potrebbero essere le condizioni idonee a consentire il superamento dello stato di crisi, in quanto le proposte sembrerebbero realizzabili, soprattutto alla luce della significativa valorizzazione di mercato del prodotto “Latte Crudo” e la strategica importanza dell’azienda in esercizio. A tal fine si evidenzia l’assoluta necessità che venga individuato un soggetto finanziatore terzo bancario e/o investitore o che si proceda alla cessione dell’azienda in attività, anche per il tramite di una procedura di sovraindebitamento;*

- considerato che per l’accoglimento della istanza di concessione delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al *fumus boni iuris*, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l’avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019), e, quanto al *periculum in mora*, dal pregiudizio che l’instaurazione o la prosecuzione di un’azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite (desunto dall’art. 19 co. 6 d. lgs. 19/2014; v. anche art. 6 co. 4 della direttiva UE n. 1023/2019) costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (sui presupposti per la concessione della misura si vedano Trib. Milano 17-1-2022 e Trib. Treviso 4-10-2022 tutte reperibili, come le altre di seguito citate, su www.ilcaso.it);

- ritenuto, in ordine al primo presupposto, di aderire all’orientamento secondo cui è consentito anche al debitore insolvente (quale è senz’altro l’attuale istante come si desume dalla stima dell’attivo e del passivo riportata alle pagine 14 e segg. della relazione dell’esperto nonché dall’esistenza di procedure esecutive mobiliari e di iscrizioni di ipoteche giudiziali) ricorrere al rimedio in esame (v. Trib. Brindisi 25-7-2022) e ciò a condizione che l’insolvenza appaia reversibile (cfr. Trib. Bergamo 25-5-2022; Trib. Roma 21-11-2022; Trib. Roma 6-10-2022) atteso che la finalità perseguita dal legislatore (in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019) è stata quella di approntare uno strumento normativo volto a favorire il recupero dell’efficienza aziendale e imprenditoriale ed evitare, in conseguenza dell’esercizio di azioni esecutive e/o cautelari da parte dei singoli creditori, il depauperamento del patrimonio e la dispersione dei valori (in particolare, ma non esclusivamente, dei c.d. *asset intangibles*) con danno per l’intero tessuto economico e ciò allo scopo di meglio tutelare le stesse pretese creditorie in alternativa alle procedure di liquidazione concorsuali o singolari, come si evince sia dalla direttiva *insolvency* (si vedano i “considerando” n. 2-4-24 nonché gli artt. 4 e 6 dell’articolato normativo) sia dagli artt. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019;

- ritenuto altresì di condividere l’orientamento secondo cui non occorre che il piano di risanamento risulti completamente perfezionato al momento del deposito del ricorso potendo essere approntato anche all’esito delle trattative con i creditori condotte con l’ausilio dell’esperto stante la natura preliminare e preparatoria della fase che si apre con la

proposizione del ricorso ai sensi degli artt. 18 e segg. del d. lgs. 14/2019 finalizzata ad avviare un percorso di accompagnamento dell'impresa in crisi alla fuoriuscita dalla medesima e che richiede il fattivo concorso anche dei creditori (si veda anche il disposto di cui all'art. 23 che fa riferimento alla conclusione delle trattative), purché appaia delineato un progetto di massima che delinea in termini di verosimiglianza e coerenza l'obiettivo del risanamento (in tal senso si vedano Trib. Roma 6-10-2022; Trib. Treviso 4-10-2022 e Trib. Pescara 5-5-2022), laddove tale scopo appare adeguatamente delineato nella relazione dell'esperto e consiste nella necessità dell'intervento di un terzo che tramite finanziamento o, più verosimilmente, trattandosi di impresa individuale, mediante acquisto dell'azienda, permetta di saldare e completare l'operazione PSR Regione Lombardia 2014-2020 (concernente gli incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole) per un investimento stimato in misura pari a € 2.640.000,00 cui deve accompagnarsi la ultimazione della nuova stalla (già realizzata in misura pari al 70-80%), operazione che, per il rispetto dei termini amministrativi, dovrebbe intervenire entro il 9-3-2023, ciò che consentirebbe al terzo a) di ottenere un contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento totale (stimato in € 840.000,00) e b) di potere fruire di importanti flussi attivi di cassa (con variazione da € 75.000,00 mensili attuali a € 100.000,00 entro aprile 2023) ma con la ragionevole prospettiva (in caso di completamento della stalla e di allevamento di ulteriori 100 capi da mungitura) di arrivare in pochi mesi a quasi il raddoppio degli introiti, il che renderebbe possibile il soddisfacimento in tempi brevi dei crediti principali (individuati dall'esperto e stimati in € 1.500.000,00) e, così, di superare lo stato di crisi;

- osservato che la ragionevole possibilità di un intervento finanziario di un terzo si desume da quanto riportato nella relazione e ribadito in udienza dalla professionista nominata la quale ha dato atto di avere ricevuto, in via riservata, l'interessamento da parte di un soggetto all'acquisizione dell'impresa, non potendosi sottacere che anche il creditore R....s.r.l., in udienza, ha confermato il possibile interesse di altri all'acquisto dell'impresa posto che l'azienda in questione dispone di una stalla tecnologicamente all'avanguardia e che l'investimento può garantire sin da subito consistenti flussi di cassa stante il momento particolarmente favorevole del mercato del latte crudo;

- rilevato altresì che alcuni fornitori strategici come R....s.r.l. e L.... s.r.l. nonché altri contattati dall'esperto hanno positivamente manifestato la disponibilità a cooperare per consentire il risanamento dell'azienda;

- considerato che, alla stregua del diritto positivo, non vi è dubbio che il risanamento aziendale possa avvenire anche tramite la cessione a terzi dell'azienda come si desume dagli artt. 12 co. 2 e 22 co. 1 lett. d) del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

- ritenuto, quanto al *periculum*, che l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive già radicate possa concretamente compromettere il raggiungimento dell'obiettivo unitario e complessivo costituito dal risanamento aziendale sia per il possibile blocco dell'attività produttiva e di quella amministrativa e tecnica finalizzate al perfezionamento della pratica presso la Regione Lombardia e al completamento della stalla sia per la sottrazione di risorse finanziarie necessarie per consentire la quotidiana attività di allevamento del bestiame, sia perché verrebbero pregiudicate le trattative con i creditori (soprattutto con quelli principali tra i quali rientrano T...s.r.l. e B...s.r.l.) che non avrebbero interesse a coltivarle ove *medio tempore* lasciati singolarmente liberi di agire esecutivamente, trattative che, per avere una possibilità di successo, debbono essere instaurate con il maggior numero di essi e, per quanto possibile, in condizioni di parità, sia infine perché il valore della stalla subirebbe un considerevole deprezzamento -come evidenziato dall'esperto- ove venisse ceduta non in condizioni di esercizio;

- ritenuto, conclusivamente, che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle invocate misure e che i rilievi sollevati dai creditori T...s.r.l. e B.... s.r.l. non siano meritevoli di accoglimento, evidenziandosi altresì, quanto al bilanciamento delle posizioni

creditori/debitore, che la conferma delle misure non ne pregiudica in modo significativo gli interessi, dovendosi aggiungere che la paventata (in udienza) possibilità di intervento dei maggiori creditori nelle procedure esecutive presso terzi già incardinate ridurrebbe, in misura ragguardevole, la possibilità da parte dei primi di ottenere un significativo soddisfacimento del loro credito;

- considerato, quanto alla durata delle misure, che appare opportuna fissarla nella misura massima di 120 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto) avuto riguardo alle attività negoziali, amministrative e materiali ancora da compiersi;

- considerato che nessuna statuizione può essere adottata in questa sede in ordine alla improcedibilità delle esecuzioni mobiliari presso terzi instaurate da alcuni dei creditori atteso che, ogni determinazione al riguardo, non può che essere funzionalmente riservata alla cognizione del competente Giudice dell'Esecuzione (v. sul tema Trib. Roma 6-10-2022 cit.);

- ritenuto che la complessità degli interessi coinvolti e la discrezionalità delle valutazioni e decisioni rimesse al giudicante giustifichino l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

P.T.M.

- conferma per la durata di 120 giorni (decorrenti dal 17-11-2022) e nei confronti di tutti i creditori le misure di protezione assunte con decreto del 21-11-2022 sicché a) i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e, inoltre, b) i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

- dispone che l'esperto nominato segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

- dichiara inammissibile l'istanza volta a far dichiarare l'improcedibilità delle procedure esecutive presso terzi instaurate dai creditori;

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

Si comunichi alle parti e all'esperto nominato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Mantova, 20 dicembre 2022.

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Mauro P. Bernardi